



STATUTO

"APS UN ATTIMO PER NOI"



Articolo 1. Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "UN ATTIMO PER NOI" con sede in Via Lariano 8 – 00041 Albano Laziale (RM). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 (Finalità)

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione sociale e culturale ed enogastronomica del luogo su cui insiste e dei territori limitrofi. Può organizzarsi in gruppi di lavoro, ovvero aggregazioni di almeno due persone che si occupano di una specifica attività, autorizzati, regolamentati e identificati dal Consiglio Direttivo.

In particolare l'Associazione si propone le seguenti finalità, in linea con quanto definito dall'articolo 5 del DLGS 03 luglio 2017, n. 117:

- Educazione, istruzione e formazione, professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Ampliare la conoscenza della cultura e le tradizioni popolari in genere in particolare relativa alla musica, letteratura, all'arte, all'artigianato, ai mestieri attraverso ricerche storiche, contatti tra persone enti ed associazioni;
- Proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni spettacolo, feste ed incontri, concerti e attività musicali in genere, attività di formazione, laboratori sperimentali di musica, cinema, grafica, attività editoriali, corsi di scrittura creativa, attività culturali, attività fotografiche ed arti visive in generale e attività turistiche.
- Realizzare iniziative storiche, culturali ed ogni altra manifestazione similare;
- Realizzare qualunque iniziativa rivolta a favorire la valorizzazione culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, linguistico, ambientale e dei prodotti tipici e storici della tradizione gastronomica di Roma e provincia con particolare attenzione ai Castelli Romani;
- Diffusione della letteratura e della scrittura, la stampa, la distribuzione e la valorizzazione delle opere dei propri associati.
- Promuovere, coordinare e gestire le iniziative quali convegni, congressi, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali, ricreative, fiere e mostre, gite, escursioni, servizi in genere, anche in modo continuativo.
- Avviare ogni altra iniziativa o attività utile, direttamente o indirettamente, a promuovere e a facilitarne gli scopi.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - l'impegno al versamento, nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dello stesso Consiglio, nel libro degli associati.
4. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. Ci sono 04 categorie di soci:
 - **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, previa domanda di rimborso presentata al Consiglio Direttivo con allegati i giustificativi di spesa. Il Consiglio provvederà a valutare la richiesta e a dare mandato al Tesoriere per il rimborso delle spese riconosciute.
3. I soci devono versare la quota sociale entro il 31 Gennaio di ogni anno, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che non versi la quota annuale entro il termine stabilito dal presente statuto o dalle successive decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, viene considerato decaduto e, in seguito a delibera del Direttivo, cancellato dal libro degli associati.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere invitato l'interessato a produrre le proprie giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali si procederà all'esclusione.
E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare a mezzo posta, raccomandata, mail, e altri mezzi multimediali, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci, in caso di decisioni del Consiglio Direttivo a cui il socio non voglia attenersi; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure, in sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 3 (tre) mandati consecutivi. A tale regola si può derogare solo con una votazione a maggioranza qualificata espressa dell'Assemblea qualora si ritenesse che un mandato ulteriore conferito alla stessa persona necessario per l'interesse dell'Associazione stessa.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Sorel Vitale
Lidia Vitale
Ably D